

COMMISSIONE IX
LAVORI PUBBLICI

XLV.

SEDUTA DI VENERDÌ 21 GENNAIO 1966

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

| | PAG. |
|---|---|
| Comunicazioni del Presidente: | |
| PRESIDENTE | 481 |
| Proposta di legge (Seguito della discussione e approvazione): | |
| GAGLIARDI ed altri: Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294 e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (1609) | 481 |
| PRESIDENTE | 481, 483, 485, 487 488, 490, 491, 495, 498 |
| BARONI | 496 |
| BUSETTO | 486 |
| CURTI AURELIO | 482, 484, 485 |
| DEGAN | 495 |
| FABRI FRANCESCO | 488 |
| GAGLIARDI | 485, 487, 491, 495, 496, 498 |
| GATTO, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i> | 483 486, 487, 491, 495 |
| GUARIENTO | 490, 495 |
| RIPAMONTI | 485, 489 |
| ROMITA, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i> | 490, 491, 495, 496 |
| TAVERNA | 484 |
| Votazione segreta: | |
| PRESIDENTE | 499 |

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che per la discussione della proposta di legge n. 1609, all'ordine del giorno, il deputato Cavallari Nerino sostituisce il deputato Fortini.

Comunico inoltre che partecipano alla seduta odierna senza voto deliberativo, su loro richiesta, a norma dell'articolo 40 del Regolamento della Camera, i deputati Curti Aurelio e Fabbri Francesco.

Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri: Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia (1609).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi, Alesi, Cavallari, Degani, Fabbri Francesco, Golinelli, Lombardi Ruggero, Luzzatto, Marchesi, Matteotti, Perinelli, Reggiani, Sartor e Vianello: « Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia ».

Come certo i colleghi ricordano, nella precedente seduta la Commissione ritenne opportuno sospendere la discussione al fine di chiarire alcuni dubbi. Alcuni di tali dubbi riguardavano gli articoli 12 e 13 del testo trasmesso dalla Commissione Bilancio, concernenti prov-

La seduta comincia alle 10.

DI NARDO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

videnze a favore dell'Ente autonomo « La Biennale di Venezia »; altri dubbi riguardavano la copertura finanziaria, in relazione anche alla recente sentenza della Corte costituzionale sull'articolo 81 della Costituzione.

In questi due giorni si è chiarita la situazione. Il testo degli articoli 12 e 13 è stato recepito dalla Commissione Pubblica istruzione, in sede di discussione del disegno di legge n. 2541, concernente provvidenze per la Biennale di Venezia, la Triennale di Milano e la Quadriennale di Roma. A questo riguardo, interpretando quella che mi è parsa fosse la convinzione della Commissione, ho inviato, in data 20 gennaio 1966, la seguente lettera al Presidente della Commissione Pubblica istruzione: « Onorevole Presidente, la informo che nella seduta del 19 gennaio 1966 la IX Commissione (Lavori pubblici), in occasione della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri, concernente " Modifiche alla legge 31 marzo 1956, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia " (1609), sono state sollevate perplessità sulla competenza della Commissione stessa a deliberare relativamente alle disposizioni concernenti l'Ente autonomo " La Biennale di Venezia " ed è stata prospettata anche l'opportunità di uno stralcio delle disposizioni suddette. Si tratta in particolare degli articoli 12 e 13 del testo presentato dal Governo alla V Commissione (Bilancio) in occasione dell'esame della proposta di legge suddetta e trasmesso successivamente dalla Commissione stessa a quella da me presieduta. Poiché mi risulta che la Commissione da lei presieduta ha all'ordine del giorno, nella seduta odierna, il disegno di legge concernente proroghe dei contributi dello Stato e di enti locali a favore degli enti autonomi " La Biennale di Venezia " "La Triennale di Milano " e " La Quadriennale di Roma " (2451), la informo che non vi sono obiezioni a che gli articoli sopra menzionati siano discussi unitamente al disegno di legge suddetto ».

La Commissione Pubblica istruzione a seguito di questa comunicazione, ha convenuto sull'opportunità di esaminare i due articoli, e li ha successivamente approvati, collocandoli nel corpo del disegno di legge n. 2451.

Nell'odierna seduta è presente il vicepresidente della Commissione Bilancio, onorevole Curti Aurelio, con il mandato affidatogli dal Presidente della Commissione stessa di illustrare il parere già espresso. È pure presente

il Sottosegretario di Stato per il tesoro, onorevole Gatto, che fornirà tutte le spiegazioni che riterremo opportuno richiedere al fine di dare un'impostazione precisa ai problemi riguardanti la copertura della spesa recata dal provvedimento.

L'onorevole Curti Aurelio ha anche presentato il seguente emendamento: *all'articolo 14 nel testo trasmesso dalla Commissione Bilancio, dopo il primo comma, aggiungere il seguente comma*: « All'onere per gli stanziamenti predetti si provvederà con le maggiori entrate che si produrranno mediante l'incremento annuale del gettito dell'imposta generale sull'entrata ».

CURTI AURELIO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la V Commissione, nell'esaminare la proposta di legge in discussione, ha ritenuto opportuno intervenire per fissare una norma che valga a introdurre la certezza della copertura della spesa in ordine agli oneri derivanti dal provvedimento. Nel momento in cui la V Commissione elaborava il testo di tale norma, sussisteva la prassi parlamentare — prassi costantemente seguita — secondo la quale era sufficiente, per gli anni finanziari successivi a quello in corso, determinare un impegno di spesa. In base a tale prassi è stato formulato l'emendamento. Peraltro, occorre rivedere il problema sulla base della recente sentenza della Corte costituzionale, che prevede un obbligo più specifico per gli esercizi successivi, l'obbligo cioè di indicare (sia pure in relazione ad una visione preventiva dell'andamento del bilancio dello Stato, e quindi non così certa come quella relativa all'esercizio in corso) in modo abbastanza specifico le fonti di copertura della spesa. Pertanto, di intesa con il Presidente della Commissione Bilancio, ho presentato il suddetto emendamento aggiuntivo, che non modifica sostanzialmente l'articolo relativo alla copertura della spesa sul quale la V Commissione, ha espresso il parere favorevole ma, conformemente alla decisione della Corte costituzionale, indica in modo più specifico e concreto la fonte di copertura della spesa per gli esercizi successivi, facendo riferimento all'incremento normale annuo di una determinata imposta.

In base alla sentenza della Corte costituzionale che ho ricordato, occorre far riferimento ad una fonte concreta di entrata. L'imposta generale sull'entrata è quella che offre maggiori garanzie al riguardo, in relazione al prevedibile aumento del suo gettito. L'incidenza dell'onere non è rilevante dal punto di vista dell'applicazione del provvedimento in

discussione, in quanto viene determinata in rapporto ai mutui contratti: per far fronte ai relativi oneri interviene l'autorizzazione a iscriverne nello stato di previsione della spesa questo specifico onere.

Non si spostano i termini economici, perché di anno in anno, in conseguenza ed in relazione a quanto è stato operato, si prevedono gli oneri dell'ammortamento. La regola è abbastanza semplice, ed offre la certezza che, qualora fosse sollevata una questione di legittimità costituzionale in proposito, la Corte costituzionale non avrebbe rilievi da fare.

PRESIDENTE. Ringrazio l'onorevole Aurelio Curti per la illustrazione del parere e dell'emendamento, il quale dovrebbe eliminare ogni obiezione, pur rimanendo nello spirito del parere già espresso dalla V Commissione.

GATTO, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Ringrazio vivamente l'onorevole Aurelio Curti per lo sforzo fatto per risolvere il problema. Vorrei però fare alcune osservazioni.

Siamo molto preoccupati circa l'inizio di un nuovo indirizzo, sul piano legislativo. In primo luogo, qual è il sistema grazie al quale in questo provvedimento vengono finanziate le opere? Evidentemente, il finanziamento delle opere è possibile perché i denari necessari vengono ricavati dai prestiti che il comune di Venezia viene autorizzato a contrarre. A nostro avviso, pertanto, i dubbi derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale agli effetti della copertura della spesa, debbano ritenersi superati, dal momento che non si può iscriverne in bilancio una spesa per l'ammortamento di mutui che non si può fin da ora stabilire quando saranno contratti e in che misura. Ciò a prescindere dal fatto che, poiché i mutui possono essere contratti in Italia e all'estero, non si conoscono quali saranno gli interessi e le condizioni. Quindi, in una situazione di questo genere, iscriverne in bilancio una spesa è impossibile perché mancano i dati necessari.

A nostro parere, considerando anche che la Corte costituzionale ha preso in considerazione un caso molto diverso, il dettato costituzionale deve ritenersi soddisfatto anche con la vecchia formula contenuta nel progetto di legge.

Debbo dire che la questione che la Commissione sta per decidere e la formula che sta per preferire avrà una importanza notevolissima in tutto il corso della nostra legislazione, sia per le leggi già emanate sia per quelle che verranno in futuro. Debbo inoltre dire che

debiamo essere molto cauti, perché, in relazione all'interpretazione che la Commissione darà alla sentenza della Corte costituzionale si inizierà tutta una serie di atti legislativi che potranno avere un normale corso, oppure un corso difficilissimo. Di qui, l'enorme responsabilità della Commissione, e l'importanza che assumerà la decisione.

Il caso su cui la Corte costituzionale si è pronunciata era diverso. Si trattava infatti di una autorizzazione al Ministro dei lavori pubblici di assumere impegni di spesa per 200 miliardi, ma non si diceva né come né da dove tale somma sarebbe stata tratta. Si stabiliva che i 200 miliardi sarebbero stati stanziati in un certo numero di anni, senza, peraltro, specificare da dove si sarebbero tratti i fondi. Nel provvedimento in discussione è invece chiaro che i fondi saranno attinti dal ricavato dei prestiti.

Ad ogni modo, per eliminare ogni dubbio, noi abbiamo predisposto un emendamento sostitutivo che sottoponiamo al giudizio della Commissione, e così formulato: « In relazione alla effettiva contrazione dei mutui nei singoli esercizi — evidentemente, solo quando contraiamo i mutui nei singoli esercizi, e quindi conosciamo le condizioni dell'indebitamento, siamo in grado di stabilire la somma da stanziare in bilancio per il pagamento dei mutui stessi — con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nella prevedibile disponibilità dello stesso, saranno determinati gli stanziamenti da iscriverne nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti, di cui al precedente articolo 9 posti a carico dello Stato ». Riteniamo che l'importo di volta in volta necessario per il pagamento degli oneri derivanti dai prestiti possa essere soddisfatto in base alla prevedibile situazione del bilancio dello Stato. Riteniamo quindi che non sia necessario ricorrere alla indicazione di specifiche maggiori entrate. Tale nostra previsione avviene in relazione all'andamento del bilancio dello Stato e risponde all'indicazione di massima che siamo obbligati a fare, secondo la Corte costituzionale; evidentemente, non rientriamo nell'ipotesi esaminata dalla Corte costituzionale, secondo la quale di fronte all'impegno certo vi deve essere uno stanziamento, ma prevediamo che il bilancio dello Stato — e le somme che di volta in volta sono stanziare nel fondo globale, per i provvedimenti in corso — sia sufficiente a coprire gli oneri derivanti dal provvedimento, senza indicare quindi particolari fonti di entrata.

Vi rendete conto della differenza sotto lo aspetto legislativo fra questa formula e quella proposta dall'onorevole Curti? L'onorevole Curti propone una formula più impegnativa, e che quindi maggiormente preoccupa per il futuro. Noi cerchiamo di rispondere ai dettami della Corte costituzionale, lasciando aperta una possibilità di legislazione futura che sia, date le esigenze finora manifestatesi, la più larga consentita.

Vorrei, dunque, pregare la Commissione di esaminare, insieme con l'emendamento proposto dall'onorevole Curti Aurelio, anche quello che ho presentato a nome del Governo.

TAVERNA. Onorevole Presidente, sono perfettamente d'accordo con i colleghi veneti che hanno presentato la proposta di legge al nostro esame. D'altronde, non sono certo soltanto i veneti a dover curare la conservazione di un tesoro così grande del nostro Paese, ma tutti gli italiani. In modo particolare, io, friulano, sento di unire il mio plauso a detta proposta.

Il collega Guaniento ha affermato che era necessario, nel centenario della liberazione, offrire a Venezia questo strumento per la sua conservazione. Noi, che siamo pure stati liberati nel 1866, siamo ben lieti di sapere che facciamo per Venezia quel che è possibile, per la sua conservazione nel tempo e nella storia.

Mi sembra che dal testo sottoposto al nostro esame, possa dedursi che sono due i provvedimenti da prendere: uno relativo alla laguna, l'altro concernente i monumenti del centro storico.

Ho già avuto modo di dire che nessuno può negare la necessità di deviare da Venezia il canale dei petroli per liberare da pericoli il centro storico. Riconfermo senz'altro tutto ciò, rilevando però che tutti quegli interventi che servono ad impedire che le erosioni marine turbino i cordoni litoranei e le isole della laguna, dovrebbero essere oggetto di specifiche norme.

Esistono lagune vicinissime a quella di Venezia, quali quelle di Marano e di Grado, che pure sono sottoposte allo stesso logorio delle mareggiate, che potrebbero domani portare il mare proprio davanti all'abitato dei due centri stessi. Si pensi che si tratta di vere e proprie colonie veneziane. A Marano e a Grado, in pieno Friuli, si parla il dialetto veneziano. Si ponga mente, altresì, al fatto che Aquileia, questo grande patrimonio storico che dobbiamo conservare, è situata in una laguna di Grado.

Per tutte queste ragioni pensavo che sarebbe stato il caso di dar vita a due provvedimenti distinti, il primo dei quali relativo alla manutenzione delle opere lagunari, riferentesi anche a Marano e Grado; il secondo, concernente il mantenimento del centro storico di Venezia.

Se, però, l'emendamento che presenterò in tal senso dovesse costituire un ostacolo per l'approvazione di questa proposta di legge, mi dichiaro fin da ora disposto a ritirarlo, nella speranza che in seguito si possa far qualcosa anche per la laguna di Grado e quella di Marano.

CURTI AURELIO. Onorevole Presidente, a proposito dell'emendamento proposto dal Sottosegretario Gatto, faccio rilevare che — ovviamente parlo a titolo personale — ove si intendesse accoglierlo, occorrerebbe riportare il problema in discussione presso la Commissione bilancio.

Sottopongo ciò alla considerazione dell'onorevole Sottosegretario in rapporto ad un motivo specifico, relativo sempre alla sentenza della Corte Costituzionale, sentenza che ha fornito delle indicazioni precise. Nel passo concernente l'argomento di cui trattasi, è infatti detto: « Si deve pertanto ammettere la possibilità di ricorrere, nei confronti della copertura di spese future, oltre che ai mezzi consueti, quali nuovi tributi o l'inasprimento di tributi esistenti, la riduzione di spese già autorizzate, l'accertamento formale di nuove entrate, l'emissione di prestiti e via enumerando, anche alla previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura, non arbitraria o irrazionale, in un equilibrato rapporto con la spesa che s'intende effettuare negli esercizi futuri, e non in contraddizione con le previsioni del medesimo Governo, quali risultano dalla relazione sulla situazione economica del Paese e del programma di sviluppo del Paese ».

La sentenza stessa quindi, dopo un'elencazione di cose molto concrete, parla anche della esigenza di « previsione di maggiori entrate, tutte le volte che essa si dimostri sufficientemente sicura ».

Si deve dunque far riferimento anche a maggiori entrate, sia pure andando al di là — stante l'espressione « sufficientemente sicura » — di una determinazione generica delle entrate stesse.

Comunque, giunti a questo punto, non intendendo minimamente andare oltre l'incarico di illustrare, a nome del Presidente, un parere della Commissione bilancio e non mi sento assolutamente di consigliare una strada piutto-

sto che un'altra. Certo è che se il Governo intendesse rimaner fermo sulla formulazione proposta, sarebbe opportuno che la materia tornasse alla Commissione bilancio per una soluzione definitiva.

PRESIDENTE. L'onorevole Curti Aurelio dissente, dunque, sia pure a titolo personale, sulla validità del testo presentato dal Governo.

Questo rappresenta una ulteriore conferma del fatto che, qualora si insistesse sullo stesso, occorrerebbe, per conseguenza, chiedere il parere della Commissione bilancio.

Rimane però fermo, onorevole Curti, che l'emendamento da lei proposto è un emendamento interpretativo del parere già espresso dalla V Commissione, quindi non innovatore del parere stesso.

CURTI AURELIO. Onorevole Presidente, ripeto quando ho già detto circa la ragione della mia presenza qui. L'emendamento da me presentato non deve intendersi proposto dalla Commissione bilancio: non posso dire di più di quanto ho detto, altrimenti affermerei cose che non ho il mandato di dire.

PRESIDENTE. Onorevole Curti, ella ha fatto una dichiarazione che, come Presidente, non posso valutare nel suo preciso contenuto.

Non spetta a me dire se una decisione della Commissione Lavori pubblici sia o meno in contrasto con quanto affermato dalla Commissione Bilancio. Se la sua dichiarazione può considerarsi un chiarimento del parere espresso dalla V Commissione, la accettiamo ed i nostri lavori possono proseguire; ma se la sua dichiarazione non è un chiarimento, ma un fatto nuovo, dovremmo sospendere la seduta e trasmettere gli emendamenti alla V Commissione, affinché esprima con maggiore chiarezza e precisione il proprio parere, tenendo anche conto della sentenza della Corte Costituzionale.

CURTI AURELIO. Non posso andare oltre quanto ho già affermato.

GAGLIARDI. Vorrei riferirmi al parere favorevole già espresso dalla Commissione Bilancio sul testo trasmessoci. Se non parliamo da questo punto fermo, rischiamo di porre in discussione la legittimità del nostro dibattito. La Commissione Bilancio ha già espresso il proprio parere favorevole; la Commissione Lavori pubblici ha ritenuto opportuno richiedere un chiarimento di tale parere.

A mio avviso, seguendo tale impostazione del problema, la Commissione Lavori pubblici potrebbe accogliere, per esempio, l'emendamento Curti Aurelio, che completa e dà certezza al parere favorevole già espresso dalla Commissione Bilancio.

D'altra parte mi sembra che la domanda posta dal Presidente abbia già avuto risposta, quando l'onorevole Curti ha affermato che l'emendamento presentato non tocca la sostanza del parere della V Commissione. Ciò dovrebbe bastare a tranquillizzarci, in quanto il parere favorevole rimane valido.

Mi dichiaro fin da ora favorevole all'approvazione dell'emendamento Curti, non perché l'emendamento presentato dal Governo non sia stato ugualmente ben elaborato, ma perché l'emendamento Curti dà un'indicazione più precisa circa i mezzi di copertura della spesa, fatto molto importante alla luce della sentenza della Corte Costituzionale; in secondo luogo tale emendamento, pur non essendo stato formulato dalla Commissione Bilancio, dà l'affidamento di non essere lesivo della sostanza del precedente parere. Per questi motivi mi permetto di chiedere all'onorevole Sottosegretario di voler esaminare l'opportunità di optare per la formulazione proposta dall'onorevole Curti Aurelio.

RIPAMONTI. Come ho già avuto occasione di affermare, a mio avviso non sussiste il problema della copertura della spesa. Il comune di Venezia, infatti, viene autorizzato a contrarre mutui, subordinatamente all'adempimento di due condizioni. Una volta conosciuta la quota annua di ammortamento, lo Stato, nei primi dieci anni, se ne assume l'onere nella misura prevista e il comune di Venezia non può perfezionare il mutuo se non quando la somma relativa all'annualità sia stata stanziata nel bilancio dello Stato con legge di bilancio: successivamente interviene il decreto del Ministro del tesoro che concede la garanzia dello Stato sui prestiti e si perfeziona l'operazione finanziaria.

Che questa sia la volontà del legislatore, lo si rileva anche dal fatto che il comune di Venezia non è autorizzato ad anticipare le spese per le opere da eseguire, ma deve attendere che il mutuo sia perfezionato e la somma sia disponibile.

Tale procedura è del tutto anomala rispetto a quella finora seguita nel finanziamento degli interventi degli enti locali. È vero che non possiamo preventivamente conoscere le annualità relative a prestiti contratti all'estero, per i quali non si può prevedere quali saranno gli oneri, compresa l'eventuale garanzia per le variazioni valutarie. Ma quando si dà l'autorizzazione per la contrazione di prestiti all'interno, si rientra nelle modalità generali di finanziamento agli enti locali con contributi costanti da parte dello Stato.

In seguito all'orientamento assunto nella precedente seduta di chiedere ulteriori chiarimenti alla Commissione Bilancio, ci troviamo di fronte ad un emendamento presentato dall'onorevole Curti Aurelio e ad un emendamento presentato dal Ministero del tesoro. A mio avviso è opportuno approvare il primo.

L'onorevole Curti Aurelio afferma che, se si deve rispondere pienamente ai criteri risultanti dalla sentenza della Corte Costituzionale, non basta seguire l'orientamento fin qui delineato, ma occorre precisare a quale incremento specifico di entrata si fa riferimento: propone quindi che tale riferimento sia fatto al gettito dell'imposta generale sull'entrata, che certamente subirà un incremento per gli esercizi futuri. Se avesse fatto riferimento ad un'altra fonte di entrata (come, ad esempio, l'imposta di bollo sugli autoveicoli, o l'imposta sui carburanti) si conseguirebbe analoga certezza: basterebbe considerare, infatti, l'andamento del gettito di tali imposte negli anni precedenti.

Propendo per la formula proposta dall'onorevole Curti Aurelio; sono d'accordo, altresì, che se il Governo dovesse insistere sulla sua proposta, dovremmo sottoporre il problema nuovamente alla Commissione Bilancio. È la prima volta che, prendendo in esame questo problema, adottiamo una decisione; se permane questa preoccupazione da parte del Ministero del tesoro, valuti quest'ultimo l'opportunità di mantenere l'emendamento proposto e, quindi, di richiedere un nuovo parere alla Commissione Bilancio.

Benché sia pienamente convinto che la forma prevista di copertura della spesa sia conforme al disposto dell'articolo 81 della Costituzione, vorrei rilevare che ci troviamo di fronte a due emendamenti discordanti nella modalità, ma entrambi diretti a perfezionare il testo sul quale ha già espresso il proprio parere favorevole la Commissione Bilancio. Ora, se la Commissione rinuncia ad introdurre ogni emendamento in proposito, date le discordanze emerse circa l'interpretazione da darsi alla sentenza della Corte Costituzionale di cui si è parlato, mi sembra che si introducano motivi di ulteriore dibattito al Senato e di ulteriore ritardo dell'*iter* del provvedimento.

Pur senza avanzare richiesta formale di rinvio, vorrei pregare i presentatori della proposta di legge ed il Governo di esaminare l'opportunità di rinviare la discussione rivolgendo uno specifico quesito alla Commissione Bilancio. In tal modo, accettando un rinvio di 15 giorni, non agevoleremmo irreparabil-

mente l'ulteriore *iter* della proposta di legge. Tale rinvio non costituirebbe certo un fatto negativo nel processo di conservazione della città di Venezia, soprattutto se pensiamo che il comune di Venezia ha impiegato 6 anni per adempiere l'obbligo, previsto dalla legge 31 marzo 1956, n. 294, di formare il piano regolatore.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'emendamento proposto dall'onorevole Curti fa nascere un problema. Poniamo che il gettito dell'imposta generale sull'entrata subisca una flessione: cosa accadrà agli effetti dei calcoli che dovrà fare la ragioneria generale dello Stato, per la copertura degli oneri derivanti dal provvedimento? Sarà autorizzata a trovare i mezzi di copertura della spesa anche fuori delle indicazioni stabilite? E, una volta seguito questo indirizzo, cosa accadrà se con i cespiti derivanti dalle varie imposte non potrà farsi fronte agli oneri previsti? Quali saranno le possibilità di manovra interna rispetto alle previsioni di bilancio? In fondo, la formula proposta dal Ministero del tesoro, che pare meno comprensiva, in effetti lo è di più, perché permette, nell'ambito della situazione del bilancio, di far riferimento alle varie entrate dello Stato. Iniziando una legislazione che ponga limiti in questo senso, non sappiamo a quali conseguenze andiamo incontro.

Se, quindi l'emendamento presentato dall'onorevole Curti è un emendamento interpretativo della Commissione bilancio in relazione al parere da essa già espresso, non si pone alcun problema, e non ho che da ringraziare — come veneziano — la Commissione per avere scelto una fonte di entrata che lascia piuttosto tranquilli. Se si trattasse invece di un emendamento personale dell'onorevole Curti, e quindi rimanesse valido il parere espresso dalla Commissione Bilancio, allora pregherei la Commissione di esaminare l'emendamento da me presentato, non solo perché lo riteniamo più comprensivo, ma soprattutto perché non pone alcuni gravissimi problemi, sui quali il Parlamento dovrà meditare.

BUSETTO. Vorrei che la Commissione riflettesse sulla situazione in cui ci troviamo. I colleghi sanno che noi sollevammo questa questione non come pregiudiziale ma sotto forma di preoccupazione, e non soltanto per quanto atteneva alla copertura della spesa poliennale, ma anche per la copertura della spesa del primo anno, copertura che non esiste. Successivamente abbiamo appreso che il Presidente della Camera si propone di predisporre uno strumento che permetta un con-

fronto di idee e di posizioni dei diversi gruppi parlamentari su tutta la questione sorta in seguito alla nota decisione della Corte costituzionale. Si è anche prospettata l'esigenza della creazione di un organismo interparlamentare al fine di promuovere uno studio sulla materia, tendente a far sì che il Parlamento, posto di fronte al fatto nuovo della sentenza della Corte costituzionale, trovi una comune piattaforma interpretativa ed un comune comportamento, nel tentativo di adeguarsi alla sentenza. Di qui, la delicatezza, fatta presente dall'onorevole Gatto, della materia su cui oggi discutiamo; di qui, l'importanza dei precedenti legislativi che vengono a crearsi. Per questo il Presidente ha rivolto una domanda precisa all'onorevole Curti Aurelio. Egli, di fronte alle preoccupazioni manifestate dallo onorevole Gatto, ha affermato che quello da lui presentato non è un emendamento proposto dalla Commissione Bilancio. L'onorevole Gagliardi ha voluto stabilire un nesso, indiretto, fra il parere già espresso dalla Commissione Bilancio e la dichiarazione dell'onorevole Curti Aurelio circa la presentazione dell'emendamento.

Questo nesso non appare molto chiaro. La preoccupazione manifestata dall'onorevole Gatto mi pare abbia valore in quanto ora del problema ne stiamo discutendo tutti, né i gruppi parlamentari hanno ancora, al riguardo, una precisa opinione. Non ho nessuna difficoltà a dichiarare che il nostro gruppo si appresta ad effettuare una riunione per esaminare la questione.

Quale sarà la posizione che assumerà il gruppo comunista a proposito della sentenza della Corte costituzionale? Non sono in grado di dirlo. Come ci dovremo muovere? In che senso? Che proposte faremo? Lo ignoro.

Ritengo che la Giunta del regolamento sarà convocata dal Presidente della Camera proprio perché tutti i gruppi possano esprimere la loro opinione.

Quale è il valore della proposta dell'onorevole Gatto? Nel momento in cui essa soddisfa il principio generale ispiratore della sentenza, lascia impregiudicato il conseguente comportamento dell'esecutivo e del legislativo circa le forme attraverso le quali tradurre in pratica il principio stesso.

Vorrei che gli onorevoli colleghi riflettessero su tutto ciò. Atteniamoci alla proposta dell'onorevole Gatto, che lascia aperte diverse porte e non lega le mani a nessuno.

Non vi è dubbio, invece, che la proposta dell'onorevole Curti traduce la sentenza in un preciso dispositivo, creando così un precedente

legislativo. Mi sembra che di questo si debba avere coscienza.

Lasciare le cose nello stato in cui sono, mi pare atto di opportunità politica. Inviterei, quindi, i colleghi della democrazia cristiana ad accettare la proposta dell'onorevole Gatto. Può suonar strano che proprio noi si stia a difenderla: il fatto è che essa rispecchia una preoccupazione dell'esecutivo che coincide, questa volta, con una preoccupazione del legislativo.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rendo conto dell'importanza che il provvedimento in discussione riveste per la città di Venezia. Debbo però rilevare che da quanto l'onorevole Curti Aurelio ha affermato, si deduce che l'emendamento da lui presentato non è da considerarsi interpretativo del parere espresso dalla V Commissione.

A proposito dell'emendamento presentato dall'onorevole Gatto, l'onorevole Curti ha fatto una precisa riserva di esame da parte della Commissione Bilancio.

Ora, se la discussione sul provvedimento deve continuare, lo deve sulla scorta del parere già espresso dalla V Commissione. Qualora si intendessero apportare emendamenti relativi alla materia finanziaria, sarebbe mio dovere sospendere la seduta e rinviare gli emendamenti stessi alla Commissione competente perché esprima il suo parere.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, non le nascondo che ieri, con i più qualificati funzionari del mio ministero, abbiamo discusso per delle ore sull'intera situazione. La nostra convinzione è che il testo sul quale la Commissione Bilancio ha espresso il proprio parere favorevole è conforme al disposto costituzionale. Pertanto, non ho alcuna difficoltà a ritirare l'emendamento presentato.

Le preoccupazioni cui avevo fatto cenno e che sono state poc'anzi raccolte dall'onorevole Busetto verrebbero così a cadere.

Posso anche assicurare che le osservazioni fatte dall'onorevole Ripamonti sono tali da far superare ogni perplessità.

PRESIDENTE. L'onorevole Gagliardi ha chiesto la parola per chiarire brevemente il suo pensiero sul problema.

Ne ha facoltà.

GAGLIARDI. Ella la volta scorsa, signor Presidente, non chiese alcun parere formale in ordine alle perplessità emerse in questo dibattito: ciò è essenziale per giudicare le scelte che possiamo oggi fare liberamente ed autonomamente.

Infatti, o l'emendamento presentato dall'onorevole Curti Aurelio deve intendersi presentato dalla Commissione Bilancio, o è un emendamento proposto da un collega; nel primo caso lo recepiamo e lo consideriamo nel quadro del parere favorevole già espresso dalla Commissione stessa. Nel secondo caso prego l'onorevole Curti di ritirarlo, come il Governo ha ritirato il proprio, anche alla luce di quanto ora detto dall'onorevole Sottosegretario Gatto e dal collega Ripamonti.

Vorrei far presente all'onorevole Ripamonti che il fatto di rinunciare, dopo il dibattito svoltosi, ad introdurre emendamenti al testo trasmessoci dalla Commissione bilancio non comporta alcun problema, in quanto accade in molti casi che, a causa delle perplessità suscitate da nuovi testi, si ritorni al testo originario.

Riteniamo veramente che i dubbi sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale potranno essere risolti nei 15 giorni cui faceva riferimento il collega Ripamonti? La sentenza solleva dibattiti che impegneranno senatori e deputati, tecnici ed economisti, funzionari e giuristi, dibattiti che dureranno mesi e mesi. Intendiamo paralizzare per questo la attività della Camera? Siamo autonomamente responsabili, nel fare le nostre scelte e non dobbiamo farci prendere da complessi di inferiorità di fronte ad altri pur autorevolissimi consessi.

Riteniamo che una legge di bilancio possa recare lo stanziamento delle quote di ammortamento di capitale e di interessi dei prestiti che saranno contratti per affrontare i problemi della città di Venezia. La Corte costituzionale non ha mai affermato che il bilancio debba essere chiuso in pareggio, altrimenti saremmo fuori dalla legittimità costituzionale da 20 anni a questa parte. È evidente che con questo provvedimento si carica di una maggiore spesa il bilancio dello Stato e si aumenta il disavanzo, che sarà coperto con i sistemi usuali. Ecco perché ritengo che non possano sussistere dubbi o perplessità. L'emendamento proposto dall'onorevole Curti, come ha detto l'onorevole Gatto, comporta alcune difficoltà; ciò è vero, anche se ricordo molto bene che, in altra occasione, fu approvato un progetto di legge stabilendosi che agli oneri che esso avrebbe comportato si sarebbe fatto fronte con le prevedibili maggiori entrate di una determinata imposta. Quindi *nihil novi sub sole*. Nei due mesi che presumibilmente trascorreranno tra congressi, riunioni, eccetera, il Senato potrà fare una scelta diversa, ma non per questo la città di Venezia ne soffrirà. Se invece la

discussione del provvedimento sarà rinviata, il suo *iter* resterà paralizzato per mesi, perché molto tempo passerà prima che siano risolti tutti i dubbi sollevati dalla sentenza della Corte Costituzionale. Dobbiamo assumerci la nostra responsabilità, e direi che assumendocela, noi facciamo già una scelta, una scelta che pone con chiarezza, la nostra autonoma responsabilità di iniziativa parlamentare, tenuto conto anche di quanto ha deciso la Corte.

FABBRI FRANCESCO. Le preoccupazioni dell'onorevole Curti derivano dalla recente sentenza della Corte Costituzionale, in merito alla interpretazione da dare all'articolo 81 della Costituzione circa gli oneri che si riflettono sugli esercizi futuri.

Ora, poiché la Commissione Bilancio sarà investita di questo grave problema — il Presidente della stessa Commissione ha già annunciato che avrà luogo un dibattito al riguardo — credo che la Commissione sia posta di fronte all'alternativa di attendere che la Commissione bilancio si pronunci in ordine all'interpretazione da dare alla sentenza della Corte Costituzionale oppure di accogliere l'emendamento Curti Aurelio, che è presentato da un parlamentare, e quindi non investe la responsabilità dell'intera Commissione Bilancio. Non vi è dubbio che anche il provvedimento in discussione rientri nella ipotesi cui si riferisce la recente sentenza della Corte Costituzionale. L'emendamento Curti Aurelio, a mio avviso, supera gli ostacoli e le difficoltà esistenti, nel senso che gli oneri relativi agli esercizi finanziari futuri non possono essere assunti con la legge di bilancio, a meno che non vi siano entrate tali da garantire la copertura degli oneri previsti. La Commissione dovrebbe, pertanto, decidere se approvare l'emendamento Curti Aurelio — tendente ad evitare le preoccupazioni che nascono dalla decisione della Corte Costituzionale — oppure il testo trasmesso dalla Commissione Bilancio, tenendo fermo il parere espresso dalla Commissione stessa in un momento precedente alla data della sentenza della Corte Costituzionale.

PRESIDENTE. Nessuno dei colleghi ha posto formalmente una questione pregiudiziale. Pur sussistendo quei dubbi, molto generici, sollevati nella precedente seduta, sulla copertura della spesa, mi sembra che la Commissione sia orientata sostanzialmente nel senso di iniziare la discussione degli articoli nel testo pervenuto dalla Commissione Bilancio, con il parere favorevole della Commissione stessa.

Mi pare pertanto si possa riprendere la discussione generale considerando superato il

problema della legittimità costituzionale della indicazione dei mezzi di copertura della spesa.

RIPAMONTI. Concordo sulle finalità che con la proposta di legge in discussione si vogliono conseguire ed esprimo all'onorevole Gagliardi il ringraziamento per avere affrontato in modo organico il problema della conservazione di una città come Venezia e per averci offerto, con la relazione introduttiva alla proposta di legge, anche un quadro della situazione esistente, sul piano legislativo e sul piano operativo.

Ma quando ci proponiamo di affrontare globalmente il problema della conservazione della città di Venezia dobbiamo fare in modo che alla impostazione del problema sul piano legislativo corrisponda la strumentazione operativa necessaria per raggiungere gli scopi previsti. Dobbiamo pertanto considerare attentamente la questione dei tempi tecnici. Ho già accennato al fatto che il comune di Venezia ha impiegato sei anni per impostare il piano regolatore. A proposito della procedura alla quale si propone, nel testo trasmessoci dalla Commissione Bilancio, di far riferimento per l'approvazione dei piani particolareggiati, non posso che esprimere le mie perplessità; mi chiedo perché non ci si attenga alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150; potremmo anzi fare riferimento alla legge 18 aprile 1962, n. 167, che offre gli strumenti per una rapida formazione e approvazione dei piani. Tuttavia, non insisterò sulla presentazione di un emendamento formale su questo punto. Il richiamo alla legge 27 ottobre 1951, n. 1402, sui piani di ricostruzione è puramente formale, ma è su questo formalismo che non sono d'accordo, proprio nel momento in cui i presentatori credono di avere risolto il problema, introducendo il richiamo alla legge stessa. Applicare quella legge per la conservazione di un centro storico è assurdo, dal punto di vista culturale e politico. Prego la Commissione, pertanto, di considerare la opportunità di tener fermo il disposto della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, per quanto concerne la procedura di approvazione dei piani particolareggiati di esecuzione.

Desidero fare una seconda osservazione. Il Ministero competente ha sentito l'esigenza di nominare una Commissione interministeriale per studiare i problemi di Venezia e l'ha fatto, ovviamente, ancor prima che venisse approvato il piano regolatore generale. La Commissione è stata formata con decreto 4 settembre 1962; il piano regolatore è stato approvato il

17 dicembre 1962. Dopo quasi quattro anni, l'onorevole Gagliardi ci ha fornito con la sua relazione il compendio degli studi fatti, che si concretizzano in un programma degli studi da farsi, accanto ad un preventivo di spesa.

Su questo punto vorrei richiamare l'attenzione della Commissione; non dobbiamo soltanto predisporre uno strumento di natura finanziaria, ma preoccuparci anche delle necessarie indicazioni perché si passi all'attuazione dei piani particolareggiati. La Commissione interministeriale di studio, che ha sede in Roma ed è presieduta dal presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è una Commissione che può essere utile per la determinazione delle linee generali dell'azione da svolgersi; ma l'ufficio del piano, l'ufficio che deve prevedere alla pianificazione particolareggiata, che deve condurre gli studi sul terreno concreto, non può che avere sede in Venezia: detto ufficio del piano dovrebbe anche esprimere le priorità nell'utilizzo delle somme residue.

Ricordo che allorché fu approvata la legge speciale per Roma, si fece rilevare l'opportunità di individuare delle priorità nell'utilizzo dei mutui. Il provvedimento al nostro esame, nel testo trasmessoci dalla Commissione Bilancio, prevede che ci siano residui sulle somme mutate, residui che, stanti gli impegni già assunti per 20 miliardi, possiamo calcolare fin d'ora in 10 miliardi.

E poiché l'onorevole Gagliardi, nella sua relazione, ha fatto rilevare le carenze delle leggi precedenti, sembra a me che non dovrebbe avere nulla in contrario a cercare di colmare le carenze stesse, con la destinazione, appunto, dei 10 miliardi residui alla realizzazione di opere pubbliche.

Se vi è la volontà di costituire questa commissione permanente di studio, se il comune di Venezia darà vita all'ufficio del piano, noi potremo essere sicuri di provvedere in modo organico alla conservazione della città.

In merito all'auspicio espresso dal relatore, e cioè che finalmente si riescano a salvare compiutamente i valori storici e culturali della città di Venezia, ritengo che la possibilità che detti valori siano salvaguardati non discende solo dall'approvazione di stanziamenti a ciò destinati, ma dalla certezza che il comune provvederà alla formazione dell'ufficio di pianificazione, il quale fisserà le priorità degli interventi.

Tutto questo potrà, eventualmente, essere espresso in un ordine del giorno; non desidero infatti presentare emendamenti. È certo, però, che occorre fare determinate cose, affinché non

ci si ritrovi, tra dieci anni a fare lo stesso discorso. Sono trascorsi dieci anni da quando si stabilirono norme per la conservazione del patrimonio storico e culturale di Venezia e ci ritroviamo oggi per dire che bisogna avviare questo processo di conservazione!... Ebbene, si arrivi a predisporre uno strumento operativo che consenta di arrivare compiutamente a salvare Venezia!

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

GUARIENTO, Relatore. Non ho nulla da aggiungere a quanto già detto perché, cadute le perplessità di ordine costituzionale e tolti i motivi di rilievo di tecnica legislativa, non rimane che l'unico ed unanime desiderio che il provvedimento sia approvato al più presto.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Vorrei far rilevare alla Commissione che su una parte dei problemi che formano oggetto della proposta di legge che stiamo esaminando, esistono già iniziative del Governo: per esempio, ne esiste una per il finanziamento degli studi e delle ricerche da eseguire. Su una iniziativa legislativa in tal senso è stato recentemente espresso il consenso del Ministero del tesoro e pertanto il relativo provvedimento entro brevissimo tempo — e in ogni caso, entro un termine inferiore a quello necessario perché il complesso meccanismo previsto dalla proposta di legge che stiamo discutendo entri in funzione — potrà divenire operante.

Nel testo pervenutoci dalla Commissione bilancio, il primo articolo della proposta originaria è stato soppresso, per cui non mi resta che dichiararmi favorevole a tale soppressione, per le ragioni che ho dette.

Un secondo disegno di legge che è in corso di formulazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, si riferisce al finanziamento degli studi circa la realizzabilità ed il tracciato delle comunicazioni tra Venezia e la terra ferma, con particolare riferimento alle possibilità di comunicazioni sub-lagunari. I fondi necessari saranno rinvenuti nell'ambito del bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Anche in questo caso, si tratterebbe, mi pare, di un meccanismo più rapido di quello previsto dalla proposta di legge in discussione, meccanismo che è piuttosto complesso; stando almeno alle notizie di cui oggi disponiamo, non sappiamo, infatti, se e quando i prestiti previsti potranno essere contratti.

Chiedo, quindi, la soppressione dell'articolo 6 della proposta di legge.

Vorrei, a questo punto, fare un'osservazione di carattere generale circa l'intero meccanismo di finanziamento delle opere pubbliche previsto in questo provvedimento e rilevare che siamo di fronte ad un mutamento radicale del sistema di finanziamento delle opere di competenza dello Stato e di quelle di competenza dei comuni.

Debbo dare atto ai proponenti di essersi voluti mantenere nell'ambito dei criteri tradizionali in materia, riproducendo praticamente le norme della legge 31 marzo 1956, n. 294.

Non si è trovata, però, seguendo i criteri stessi, la copertura della spesa e si è dovuto pertanto far ricorso a criteri diversi in proposito.

Vorrei richiamare l'attenzione della Commissione sul fatto che siamo di fronte ad una iniziativa, che direi rivoluzionaria, per quanto concerne i rapporti tra Stato e comune, per la esecuzione di opere pubbliche di rispettiva competenza. Si tratta di iniziativa completamente nuova, della quale non possiamo prevedere le implicazioni e le conseguenze.

Sono queste le perplessità che esprime il Ministero dei lavori pubblici, senza con ciò assumere una posizione contraria al meccanismo di finanziamento previsto.

Vorrei, tuttavia, richiamare l'attenzione della Commissione sulle possibili implicazioni e conseguenze di detto nuovo meccanismo, il quale prevede l'assunzione di prestiti da parte del comune; l'afflusso di una parte dei fondi ricavati con i prestiti stessi nelle casse dello Stato; l'utilizzazione diretta, da parte del comune, della residua frazione; una ripartizione, nel pagamento del servizio dei mutui, tra Stato e comune piuttosto complessa, eccetera. Si tratta, in sostanza, di un sistema che incide direttamente sull'attività del Ministero dei lavori pubblici, sia per le opere di competenza dello Stato, sia per quelle di competenza dei comuni, e che avrebbe meritato una più attenta valutazione.

Vi sono tuttavia alcuni punti che occorrerebbe chiarire affinché questo sistema, sia pure con le incognite che presenta, possa essere posto in essere.

In primo luogo occorre precisare che i mutui che il comune di Venezia è autorizzato a contrarre hanno durata ventennale, in modo che il pagamento, per dieci anni, delle quote a carico dello Stato rappresenti esattamente il 50 per cento dell'ammontare dei mutui stessi.

In secondo luogo occorre stabilire che le somme mutate saranno rimborsate a quote

annuali costanti, in quanto la semplice specificazione temporale non garantirebbe la suddivisione della spesa. La soluzione preferibile da adottare sarebbe quella di precisare che, qualunque sia la durata dei mutui e del piano di ammortamento, il pagamento delle quote di ammortamento deve avvenire subito per metà a carico dello Stato e per metà a carico del comune. Poiché non sappiamo come, nei primi dieci anni, saranno ripartite le somme mutuate, per la realizzazione cioè di opere di competenza, rispettivamente, dello Stato e del comune, potremmo attuare il previsto sistema di pagamento differito a favore del comune, che è veramente al di fuori di qualunque prassi sinora seguita. Mi sembra che ciò non contrasti con l'intenzione dei proponenti, dato che nella proposta di legge originaria è previsto che per le opere di competenza del comune — sempre nella linea del rigoroso rispetto delle forme tradizionali di finanziamento — il comune stesso possa accendere un mutuo di 10 miliardi con la Cassa depositi e prestiti, sia pure con il contributo dello Stato. Su tale sistema la Commissione bilancio non ha espresso parere favorevole, stante la mancanza di indicazione dei mezzi di copertura della spesa a carico dello Stato e di disponibilità finanziarie da parte della Cassa depositi e prestiti. Si è pertanto cercato di risolvere diversamente il problema e mi sembra che risponda ad una esatta prassi legislativa seguire il sistema che ho indicato.

Vorrei che la Commissione riflettesse a che cosa accadrà, tra 10 anni, quando il comune di Venezia si troverà a dover pagare la sua quota su un prestito di 30 miliardi. Mi sembra che rientri nella visione di una corretta politica legislativa il fatto che l'ente locale sia fin dall'inizio sensibilizzato circa il peso che queste iniziative rappresentano per il suo bilancio.

Non è poi escluso che sorga qualche perplessità circa la congruità della spesa a carico dello Stato. È vero che vi deve essere una corrispondenza tra spesa e indicazione dei relativi mezzi finanziari per farvi fronte, ma è anche vero che tale corrispondenza deve sussistere anche tra spesa e destinazione della spesa. In sostanza, cioè, dobbiamo preoccuparci di trovare i mezzi di copertura per spese che lo Stato effettua per opere di sua competenza: in questo periodo di 10 anni lo Stato affronta spese che potrebbero riferirsi ad opere di competenza del comune.

GAGLIARDI. Se il comune e lo Stato pagano le opere di rispettiva competenza, non occorre una legge. La legge serve per determi-

nare un insieme di organiche condizioni a favore di Venezia.

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma il comune di Venezia si è dichiarato favorevole all'originario progetto di legge, che prevedeva appunto questa ripartizione di spesa in base alle rispettive competenze. Il testo che il Governo ha presentato, discende da preoccupazioni concernenti la copertura della spesa e le possibilità finanziarie della Cassa depositi e prestiti. D'altra parte ripartire subito o in un momento successivo gli oneri relativi ai prestiti è la stessa cosa se veramente si intende non porre tutta la spesa a carico dello Stato; altrimenti lo si dica subito e si farà eventualmente ricorso a una legge speciale i cui oneri gravino totalmente sullo Stato.

Ripeto che dev'esservi una corrispondenza tra spesa, copertura della spesa e destinazione della spesa. Lo Stato, come ho detto, affronta in questi 10 anni oneri relativi a prestiti il cui ricavato non sa alla realizzazione di quali opere avrà destinato. Si tratta di un meccanismo del tutto nuovo che il Ministero accetta, proponendo però che tale ripartizione di oneri avvenga sin dal primo anno di applicazione della legge, secondo anche lo spirito della legge 31 marzo 1956, n. 294.

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei, per quanto è di mia competenza, rassicurare il collega Romita sull'impossibilità che vengano realizzate, con denaro dello Stato, opere di competenza del comune, dato che le opere da realizzarsi dovranno essere stabilite con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro.

Quanto alla forma di pagamento dei mutui, poiché ogni mutuo è contratto per 20 anni, il piano di estinzione dei mutui deve essere approvato dal Ministro del tesoro.

Come veneziano, vorrei pregare la Commissione di tener fermo quanto previsto in proposito nel testo trasmesso dalla Commissione bilancio anche perché non dobbiamo dimenticare che il comune di Venezia sta già sopportando degli oneri in relazione a quanto stabilito dalla legge n. 294 del 1956.

In base a questo provvedimento le opere a carico dello Stato sono nell'ordine di 10 miliardi e mezzo circa; con la spesa di questi 500 milioni in più rispetto al previsto sistema di ripartizione degli oneri, avremo il vantaggio di prorogare nel tempo gli oneri a carico dello Stato.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1966

Do lettura dell'articolo 1 della proposta di legge:

« Per gli studi e le ricerche, la cui esecuzione è stata ritenuta indispensabile, ai fini della salvaguardia della città di Venezia, dal Comitato ministeriale istituito con decreto ministeriale 4 settembre 1962, n. 16917, è autorizzata la spesa di lire 420.000.000 nell'esercizio 1964 e di lire 420 milioni nell'esercizio 1965 ».

Di tale articolo sia la Commissione bilancio che il Governo hanno proposto la soppressione.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 1 di cui ho già dato lettura.

(*Non è approvato*).

Do lettura dell'articolo 2 della proposta di legge:

« Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 14 miliardi così ripartiti: lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1965 al 1968 e lire 2 miliardi per l'esercizio 1969 ».

Do lettura dell'articolo 2 nel testo trasmesso dalla Commissione bilancio:

« Per l'esecuzione, da parte del Magistrato alle Acque di Venezia, di opere urgenti ed indifferibili per la conservazione del porto e della laguna di Venezia e dei litorali e manufatti che li difendono, è autorizzata la spesa di lire 12 miliardi, ripartiti in ragione di lire 3 miliardi per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 ».

Il deputato Taverna ha proposto di aggiungere, dopo le parole: « e della laguna di Venezia », le parole: « di Marano e di Grado ». Poiché l'onorevole Taverna è assente, l'emendamento si intende decaduto.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 2 nella formulazione proposta dalla Commissione bilancio e di cui ho dato ora lettura.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 3 della proposta di legge:

« Gli stanziamenti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono aumentati, per ciascuno dei due esercizi finanziari 1965 e 1966:

da lire 170 milioni a lire 1 miliardo e 700 milioni;

da lire 65 milioni a lire 650 milioni;
da lire 65 milioni a lire 650 milioni ».

Do lettura dell'articolo 3 nel testo trasmesso dalla Commissione bilancio:

« Per le finalità di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 6 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è autorizzata la spesa rispettivamente, per ciascuna delle indicate lettere, di lire 800 milioni, di lire 350 milioni e di lire 350 milioni e complessivamente lire 1.500 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1969 ».

Pongo in votazione l'articolo 3 in tale formulazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 4 della proposta di legge:

« Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.

Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti ».

Do lettura dell'articolo 4 nel testo trasmesso dalla Commissione bilancio:

« Le percentuali di cui ai numeri 1), 2) e 3) dell'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294, sono rispettivamente aumentate al 60 per cento, al 50 per cento e al 50 per cento.

Le opere di cui al presente articolo sono di pubblica utilità a tutti gli effetti ».

Pongo in votazione l'articolo 4 in tale formulazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 5 della proposta di legge:

« Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1965 al 1968.

Tali opere sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura abbreviata prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

Do lettura dell'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Commissione Bilancio:

« Per il restauro degli edifici demaniali e l'esproprio di fabbricati privati da destinare

IV LEGISLATURA — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 21 GENNAIO 1966

a sedi di uffici pubblici nel centro storico di Venezia è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni da ripartirsi in quattro esercizi finanziari dal 1966 al 1969.

Tali opere sono di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti.

Per le espropriazioni anzidette il Magistrato alle acque potrà avvalersi della procedura prevista agli articoli 10 e 11 della legge 31 marzo 1956, n. 294.

Pongo in votazione l'articolo 5 in tale formulazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 6 della proposta di legge:

« Per lo studio e la progettazione della rete delle comunicazioni lagunari, in connessione con la rete delle comunicazioni del comprensorio di terraferma, che contribuiscano a risolvere il problema dei collegamenti nel quadro unitario isole-terraferma, nella salvaguardia dell'ambiente naturale e artistico, è concesso al comune di Venezia, una volta tanto, un contributo di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1965 ».

Do lettura dell'articolo 6 nel testo trasmessoci dalla Commissione Bilancio.

« Per lo studio e la progettazione della rete delle comunicazioni del comprensorio di terraferma, che contribuiscano a risolvere il problema dei collegamenti nel quadro unitario isole-terraferma, nella salvaguardia dell'ambiente naturale ed artistico è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'esercizio finanziario 1965 ».

Avverto che il Sottosegretario Romita, a nome del Governo, ha chiesto la soppressione di tale articolo.

Pongo in votazione il mantenimento dell'articolo 6.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 7 della proposta di legge, del quale la Commissione Bilancio ha proposto la soppressione, dato il diverso meccanismo di finanziamento previsto dal testo trasmessoci:

« L'articolo 17 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere al comune di Venezia mutui fino all'ammontare di 10 miliardi, da ripartirsi in dieci esercizi finanziari per gli scopi di cui

al successivo articolo 18 con ammortamenti in 35 anni al saggio vigente al momento della concessione ».

Pongo in votazione il mantenimento di tale articolo.

(Non è approvato).

Do lettura dell'articolo 8 della proposta di legge, al quale non è stato presentato alcun emendamento:

« Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 9 della proposta di legge:

« Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, il comune di Venezia è autorizzato ad attuare il Piano regolatore approvato, ai sensi della predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, mediante piani particolareggiati concernenti singole zone delle città di Venezia insulare nonché delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo e Pellestrina.

Tali piani particolareggiati di attuazione dovranno essere estesi almeno a comprensori racchiusi nei perimetri delle tradizionali circoscrizioni parrocchiali e, per le zone di recente formazione, almeno all'intero complesso terminale di piazzale Roma o a quello del centro commerciale-portuale o all'isola del Tronchetto. Eventuali eccezioni a tali estensioni dovranno essere giustificate da particolari esigenze di natura urbanistica; in questi casi il comune è tenuto a sentire preventivamente la Sezione urbanistica del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Venezia.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di attuazione di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati di attuazione, nelle località di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata alcuna opera senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, il quale accetterà, sentito il Comitato tecnico amministrativo,

che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del Piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Con la osservanza dello stesso procedimento, su richiesta degli interessati, il comune è autorizzato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a regolarizzare le costruzioni che fossero state autorizzate o comunque realizzate in difformità del Piano regolatore, la cui esistenza non sia considerata tale da contrastare con il contenuto dei piani particolareggiati di attuazione.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 31 marzo 1956, n. 294 ».

Do lettura dell'articolo 9 nel testo trasmesso dalla Commissione bilancio:

« Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, il comune di Venezia è autorizzato ad attuare il Piano regolatore approvato, ai sensi della predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare nonché delle isole di Murano, Burano, Mazzorbo e Pellestrina.

Tali piani particolareggiati di attuazione dovranno essere estesi almeno a comprensori racchiusi nei perimetri delle tradizionali circoscrizioni parrocchiali e, per le zone di recente formazione, almeno all'intero complesso terminale di piazzale Roma o a quello del centro commerciale-portuale o all'isola del Tromchetto. Eventuali eccezioni a tali estensioni dovranno essere giustificate da particolari esigenze di natura urbanistica; in questi casi, il comune è tenuto a sentire preventivamente la Sezione del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Venezia.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di attuazione di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati di attuazione, nelle località di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata

alcuna opera senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentito il Comitato tecnico amministrativo, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del Piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Con la osservanza dello stesso procedimento, su richiesta degli interessati, il comune è autorizzato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, a regolarizzare le costruzioni che fossero state autorizzate e comunque realizzate in difformità del Piano regolatore, la cui esistenza non sia considerata tale da contrastare con il contenuto dei piani particolareggiati di attuazione.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 6 della lettera c) della legge 31 marzo 1956, n. 294 ».

Gli onorevoli Gagliardi, Alesi, Cavallari Nerino, Degan, Golinelli, Matteotti e Vianello propongono di sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« Ai fini e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, il comune di Venezia è autorizzato ad attuare il Piano regolatore approvato, ai sensi della predetta legge, con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, mediante piani particolareggiati di attuazione concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonché le Isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della Laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di attuazione di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati di attuazione, nelle località di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la Sezione compar-

timentale urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del Piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962. Restano peraltro salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del Piano regolatore generale 17 dicembre 1962, ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al Piano regolatore generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 31 marzo 1956, n. 294 ».

Il Governo propone di sostituire l'articolo 9 con il seguente:

« L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« Il Piano regolatore generale del comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonché le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della Laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di attuazione di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la Sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del Piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Restano peraltro salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del Piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del Piano regolatore generale.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 31 marzo 1956, n. 294 ».

GATTO, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È necessario, nel primo comma, sopprimere la parola: « insulare » ?

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Va bene. Possiamo lasciare la parola: « insulare ». Propongo inoltre di aggiungere, nella formulazione da me proposta a nome del Governo, al quarto comma, dopo le parole « piano regolatore generale », le parole: « cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al Piano regolatore generale stesso ». Infine, propongo di sopprimere, nell'ultimo comma del nostro emendamento, le parole: « di cui all'articolo 6, lettera c) della legge 31 marzo 1956, n. 294 », sostituendole con le seguenti: « di cui all'articolo 2 della presente legge ».

PRESIDENTE. All'emendamento sostitutivo proposto dal Governo all'articolo 9, il relatore, onorevole Guariento, ha presentato il seguente emendamento: dopo le parole « del Magistrato alle acque », inserire quelle « e della sovrintendenza ai monumenti di Venezia ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Ma è pleonastico!

GAGLIARDI. Ritengo anch'io che sia pleonastico.

PRESIDENTE. Insiste nel suo emendamento, onorevole Guariento?

GUARIENTO, *Relatore*. No, lo ritiro.

DEGAN. Propongo di sopprimere, al secondo comma dell'emendamento sostitutivo proposto dal Governo, le parole: « di attuazione ».

ROMITA, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Sono d'accordo.

PRESIDENTE. L'articolo sostitutivo dell'articolo 9, proposto dal Governo ed emendato in base a quanto proposto dallo stesso

Sottosegretario Romita e dall'onorevole Degan, risulta così formulato:

« L'articolo 4 della legge 31 marzo 1956, n. 294, è sostituito dal seguente:

« Il piano regolatore generale del Comune di Venezia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962, viene attuato mediante piani particolareggiati concernenti singole zone della città di Venezia insulare compresa la fascia litoranea da San Nicolò a Pellestrina inclusa e la Giudecca, nonché le isole di Murano, Burano, Mazzorbo, Torcello e le altre isole della Laguna con edifici monumentali.

In deroga alle disposizioni della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, i piani particolareggiati di cui al primo comma saranno redatti, pubblicati ed approvati con le norme contenute negli articoli da 3 a 8 della legge 27 ottobre 1951, n. 1402, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Fino all'approvazione di tali piani particolareggiati, nelle zone di cui al primo comma, non potrà essere autorizzata ed eseguita alcuna opera senza il preventivo nulla-osta del Magistrato alle acque, il quale accerterà, sentita la Sezione urbanistica, che le opere non siano tali da compromettere il futuro assetto della città, secondo le previsioni del piano regolatore generale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1962.

Restano, peraltro, salve le opere in corso di esecuzione o eseguite sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate con l'osservanza delle disposizioni del piano regolatore generale 17 dicembre 1962 ovvero sulla base ed in conformità di licenze edilizie rilasciate prima dell'entrata in vigore del piano regolatore generale, cui vanno applicate, a tutti gli effetti, le sole norme urbanistiche antecedenti al piano regolatore generale stesso.

Per i lavori e le espropriazioni da eseguire per scopo di risanamento nell'ambito del piano generale e di quelli particolareggiati, può essere concesso al Comune un contributo statale nella misura del 50 per cento nei limiti degli stanziamenti annuali di cui all'articolo 2 della presente legge ».

Pongo in votazione l'articolo 9 nella formulazione proposta dal Governo e emendata nel senso indicato, dichiarando assorbito l'emendamento sostitutivo all'articolo 9 di cui primo firmatario è l'onorevole Gagliardi e quello trasmessoci dalla Commissione Bilancio.

(È approvato).

Do lettura del seguente articolo aggiuntivo trasmessoci dalla Commissione bilancio:

« Il Comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti all'estero, nella valuta estera equivalente a un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 2.000 milioni per il 1965, lire 8.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

Detti prestiti sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al Comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con i prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità ».

Gli onorevoli Gagliardi, Alesi, Cavallari Nerino, Degan, Golinelli, Matteotti, Vianello, propongono il seguente emendamento sostitutivo dell'articolo stesso:

« Il Comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 2.000 milioni per il 1965, lire 8.000 milioni per il 1966, lire 8.000 milioni per il 1967, lire 5.000 milioni per il 1968, lire 5.000 milioni per il 1969 e lire 2.000 milioni per il 1970.

Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero.

Essi sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentita il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al Comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità ».

GAGLIARDI. Detto emendamento estende la possibilità di assumere i prestiti in esso previsti anche all'estero.

ROMITA, Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Sarebbe opportuno specificare

che il comune è obbligato e non autorizzato ad assumere i prestiti.

Comunque, non presento un emendamento formale in proposito.

La realizzazione del programma di opere dipende dall'effettiva accensione dei mutui da parte del comune di Venezia; se tale accensione non avesse luogo, rimarrebbe tutto bloccato.

Propongo inoltre di aggiungere, nel testo proposto dagli onorevoli Gagliardi ed altri, dopo la parola « prestiti », la parola « ventennali ».

BARONI. Mi chiedo se non sia il caso, di concentrare nel 1966 i mutui del 1965 e del 1966.

PRESIDENTE. L'onorevole Baroni propone quindi di posticipare i mutui del 1965 conglobandoli con quelli del 1966.

Do lettura del primo comma dell'articolo aggiuntivo, che potrebbe essere così formulato, assorbendo in esso l'emendamento proposto dal Governo, quello proposto dall'onorevole Baroni e quello di cui primo firmatario è l'onorevole Gagliardi:

« Il comune di Venezia è autorizzato ad assumere prestiti ventennali anche in forma obbligazionaria per un ricavo netto di lire 30 miliardi, per il finanziamento del programma previsto dalla presente legge, in ragione di lire 10 mila milioni per il 1966, lire 8 mila milioni per il 1967, lire 5 mila milioni per il 1968, lire 5 mila milioni per il 1969, lire 2 mila milioni per il 1970 ».

Lo pongo in votazione in tale formulazione.

(È approvato).

Pongo in votazione i commi successivi dell'articolo sostitutivo trasmessoci dalla Commissione bilancio, come risulta modificato dall'emendamento di cui primo firmatario è l'onorevole Gagliardi:

« Detti prestiti possono essere assunti anche all'estero.

Essi sono autorizzati con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La quota di prestiti non contratta nell'anno potrà essere portata in aumento di quella prevista per l'anno successivo.

È fatto divieto al Comune di Venezia di ordinare le spese da finanziare con prestiti di cui al presente articolo, prima che i prestiti medesimi siano stati autorizzati con le previste modalità ».

(Sono approvati).

Pongo in votazione l'intero articolo aggiuntivo.

(È approvato).

Do lettura di un secondo articolo aggiuntivo trasmessoci dalla Commissione bilancio:

« I prestiti previsti dal precedente articolo sono garantiti dallo Stato per l'adempimento dell'obbligazione principale e per il pagamento dei relativi interessi.

Per i singoli prestiti, la garanzia sarà prestata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello per l'interno e le finanze.

Quale concorso nelle spese inerenti all'attuazione del programma previsto dalla presente legge, il Tesoro dello Stato assume a proprio carico il servizio per capitale e interessi dei prestiti di cui all'articolo precedente per i primi dieci anni di ciascuno di essi, in base al rispettivo piano di ammortamento ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un terzo articolo aggiuntivo trasmessoci dalla Commissione bilancio:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro saranno determinate le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del Comune di Venezia.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con un'aliquota del ricavo dei prestiti esteri che il Comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente articolo 9. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Il Sottosegretario Gatto, a nome del Governo, propone di sostituire al secondo comma, le parole « un'aliquota » con le altre « una corrispondente aliquota ».

Pongo in votazione tale emendamento.

(È approvato).

Il riferimento all'articolo 9, dopo le modificazioni apportate al testo del provvedimento, deve essere inteso come fatto all'articolo 7. Inoltre occorre anche sopprimere il riferimento ai prestiti esteri, data la nuova formulazione dell'articolo precedente.

L'articolo aggiuntivo risulta pertanto così formulato:

« Con decreto del Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello del tesoro saranno

determinate le opere, previste dal programma di cui alla presente legge, di competenza dello Stato e quelle di competenza del Comune di Venezia.

All'onere derivante dall'esecuzione delle opere di competenza dello Stato si provvederà con una corrispondente aliquota del ricavo dei prestiti che il Comune di Venezia è autorizzato a stipulare a norma del precedente articolo 7. Le somme relative affluiranno allo stato di previsione dell'entrata per essere, correlativamente, iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un quarto articolo aggiuntivo, trasmessoci dalla Commissione Bilancio:

« Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 9 e le spese previste agli articoli 1, 2, 4 e 5 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità e per l'esecuzione di opere intese ad agevolare il traffico con la terra-ferma e il parcheggio degli autoveicoli; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo ».

Gli onorevoli Gagliardi, Alesi, Cavallari Nerino, Degan, Golinelli, Matteotti e Vianello hanno presentato il seguente articolo sostitutivo dell'intero articolo:

« Le somme residue fra il ricavo dei prestiti di cui all'articolo 9 e le spese previste agli articoli 1, 2 e 4 della presente legge saranno impiegate dal Comune per la costruzione di case popolari, di scuole, di fognature, impianti igienico-sanitari e di illuminazione; per la sistemazione della viabilità; per la estensione dei servizi pubblici inerenti in particolare allo sviluppo delle comunicazioni; per le opere di interesse turistico, paesistico e sportivo ».

GAGLIARDI. Questo articolo riproduce l'articolo 18 della legge 31 marzo 1965, n. 294, in modo da non sollevare problemi di alcun genere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo nel testo proposto dall'onorevole Gagliardi ed altri, anche qui con l'intesa che il riferimento all'articolo 9 va sostituito con il riferimento all'articolo 7.

(È approvato).

Come ho già detto all'inizio della seduta, i successivi due articoli aggiuntivi, riguardanti provvidenze a favore dell'ente autonomo « La Biennale di Venezia » sono stati esaminati dalla Commissione Pubblica Istruzione che li ha approvati in connessione con il disegno di legge n. 2451.

Do pertanto lettura dell'articolo 10 della proposta di legge:

« Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede, per il corrente esercizio finanziario, con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione del provvedimento concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Per gli esercizi successivi l'onere relativo verrà iscritto nello stato di previsione del bilancio del Ministero dei lavori pubblici ».

La Commissione Bilancio ha proposto di sostituirlo con il seguente:

« Con la legge di approvazione del bilancio saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo 9 posti a carico dello Stato.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare, annualmente, nel periodo di validità della presente legge, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Vi è poi l'emendamento presentato dall'onorevole Curti Aurelio, il quale propone di aggiungere, dopo il secondo comma dell'articolo 14, nel testo trasmessoci dalla Commissione Bilancio, il seguente comma:

« All'onere per gli stanziamenti predetti, si provvederà con le maggiori entrate che si produrranno mediante l'incremento annuale del gettito dell'imposta generale sull'entrata ».

Il Sottosegretario Gatto, aveva proposto di sostituire l'intero articolo 10 con il seguente:

« In relazione all'effettiva contrazione dei mutui nei singoli esercizi, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, nella prevedibile disponibilità dello stesso, saranno determinati gli stanziamenti da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per far fronte agli oneri del servizio di rimborso dei prestiti di cui al precedente articolo posti a carico dello Stato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Sottosegretario Gatto ha dichiarato di ritirare l'emendamento già proposto.

L'emendamento presentato dall'onorevole Curti Aurelio deve intendersi decaduto in assenza del presentatore.

Pongo pertanto in votazione l'articolo 10 nel testo trasmessoci dalla Commissione Bilancio e di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Chiedo di essere autorizzato a procedere al coordinamento della proposta di legge.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge GAGLIARDI ed altri:
« Modifiche alla legge 31 marzo 1965, n. 294, e nuove norme concernenti provvedimenti per la salvaguardia del carattere lagunare e monumentale della città di Venezia » (1609):

| | |
|------------------------------|----|
| Presenti e votanti | 25 |
| Maggioranza | 13 |
| Voti favorevoli | 25 |
| Voti contrari | 0 |

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Alessandrini, Amendola Pietro, Barbaccia, Baroni, Beragnoli, Bottari, Brandi, Cavallari Nerino, Cetrullo, Cianca, Corghi, Curti Ivano, Degan, De Pasquale, Di Nardo, Gagliardi, Golinelli, Guariento, Napolitano Luigi, Poerio, Rinaldi, Ripamonti, Russo Vincenzo Mario, Taverna, Terranova Corrado.

La seduta termina alle 12,20.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO MACCÀNICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO